REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi — Presidente

Gianpiero D'Alia — Consigliere (relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi — Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **24121** del registro di Segreteria, promosso

da

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA DELLA CORTE DEI CONTI, con sede in Catanzaro Via E. Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconti.it

- attore -

nei confronti di

1) CARMINE SERRAVALLE (cod. fisc.: SRRCMN63S21F157Z), nato a Mesoraca (KR) il 21 novembre 1963 e residente in Petilia Policastro (KR), via Alessandro Manzoni n. 54, in proprio e in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della società Serravalle Energy s.r.l., rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Alfredo Irti (cod. fisc.: RTILRD71D30A515U; p.e.c.: alfredoirti@ordineavvocatiroma.org; fax n. 0644246207), Evaristo

Maria Fabrizio (cod. fisc.: FBRVST91E20H501Y; p.e.c.: evaristomariafabrizio@ordineavvocatiroma.org; fax n. 06.92912556), Filippo Lattanzi (cod. fisc.: LTTFPP63M29H501; p.e.c.: filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org), con studio in Roma, via Andrea Vesalia n.22, e Alfredo Gualtieri (cod. fisc.: GLTLRD49M10C352P; p.e.c.: alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it), con studio in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 48;

2) SERRAVALLE ENERGY S.R.L. (cod. fisc.: 0310477079199, con sede in Petilia Policastro (KR), via Alessandro Manzoni s.n.c., in persona del Presidente e legale rappresentante dott. Francesco Mazzei (cod. fisc.: MZZFNC72A05B085T), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avvocati Alfredo Irti (cod. fisc.: RTILRD71D30A515U; p.e.c.: alfredoirti@ordineavvocatiroma.org; fax n. 0644246207), Evaristo Maria Fabrizio (cod. fisc.: FBRVST91E20H501Y; p.e.c.: evaristomariafabrizio@ordineavvocatiroma.org; fax n. 06.92912556), Filippo Lattanzi (cod. fisc.: LTTFPP63M29H501; p.e.c.: filippolattanzi@ordineavvocatiroma.org), con studio in Roma, via Andrea Vesalia n.22, e. Alfredo Gualtieri (cod. fisc.: GLTLRD49M10C352P; p.e.c.: alfredo.gualtieri@avvocaticatanzaro.legalmail.it), con studio in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 48;

- convenuti -

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

nella pubblica udienza del 16 settembre 2025, udita la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, uditi il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott. Pasquale Pedace, e gli avvocati Fabrizio Evaristo Maria, Filippo Lattanzi e Alfredo Gualtieri, per i convenuti, che hanno concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione, depositato il 16 dicembre 2024, ritualmente notificato ai convenuti unitamente al decreto di fissazione di udienza, la Procura presso questa Sezione giurisdizionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti di Carmine Serravalle, in proprio e in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della Serravalle Energy s.r.l. parimenti convenuta, per un presunto danno erariale, pari ad euro 10.614.439,05, cagionato al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE), oltre ad accessori di legge e spese di giustizia.

1.2 L'azione di responsabilità muove dalla denuncia di danno trasmessa dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria con nota prot. n. 0211157 del 22 giugno 2023. In ragione dell'attività investigativa svolta, l'attore pubblico ha affermato che la società, attraverso il suo legale rappresentante *pro tempore*, avrebbe ottenuto l'accesso all'incentivazione dell'energia elettrica mediante la falsificazione della documentazione di trasporto e di scarico del materiale legnoso, traendo beneficio economico dall'utilizzo di dati non veritieri.

1.3 Dopo avere passato in rassegna la disciplina relativa all'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da biomasse e la documentazione acquisita nel corso dell'indagine della Guardia di Finanza, il Procuratore regionale ha dichiarato che la Serravalle Energy s.r.l. avrebbe indotto in errore il GSE "*tramite artifizi e raggiri, posti in essere attraverso il meccanismo di falsificazione della pesa* […] *sia ai fini della erogazione dell'incentivo di base calcolato con coefficiente K 1,3, sia per la maggiorazione dell'incentivo calcolato con K 1,8 sulle biomasse riconducibili alla filiera corta.*". Pertanto, ai fini della determinazione del pregiudizio economico arrecato al

gestore, è stato ritenuto congruo applicare la percentuale di incidenza del prodotto attestato mediante documentazione di trasporto falsa sul totale del prodotto incentivato, sia con riguardo alla quota di incentivo parziale che con riguardo alla quota di incentivo da filiera corta. Da qui la quantificazione del danno risarcibile nel complessivo importo di euro 10.614.439,05.

1.4 L'attore pubblico ha ritenuto sussistente la responsabilità amministrativa del signor Carmine Serravalle, quale legale rappresentante della società Serravalle Energy s.r.l. all'epoca dei fatti contestati, e della medesima società, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*.

1.4.1 Infatti, ha, preliminarmente, affermato la giurisdizione del giudice contabile perché "*le erogazioni, sotto forma di tariffa incentivante o di incentivi, hanno natura pubblica come pubblica è la natura dell'ente erogatore GSE* […], *interamente partecipato dal MEF ed assoggettato al controllo della Corte dei conti (Cass. SS.UU. 3100/2022; Cons. St. Ad. Plen. n. 9/2019)*" e perché l'erogazione degli incentivi pubblici è funzionale a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in misura adeguata al raggiungimento degli obiettivi nazionali, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 28/2011, remunerando equamente i costi di investimento e di esercizio degli impianti di produzione. Ha, inoltre, precisato che il rapporto di servizio tra il GSE e la società che percepisce l'incentivo economico si estende anche alle persone fisiche che hanno intrattenuto con quest'ultima un rapporto organico.

1.4.2 Ha aggiunto che gli obblighi di servizio assunti da Carmine Serravalle e dalla società convenuta sono rinvenibili nelle richiamate previsioni normative, regolamentari e convenzionali che disciplinano il regime pubblico di incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse legnose da

filiera certificata. Nella fattispecie in esame, la Serravalle Energy s.r.l., e il suo legale rappresentante all'epoca dei fatti in contestazione, avrebbero violato tali doveri, utilizzando documenti di trasporto e certificati di pesa non veritieri per giustificare la provenienza delle biomasse da filiera. Secondo l'organo requirente, la non veridicità della documentazione giustificativa della provenienza è stata incontrovertibilmente accertata dalla Guardia di Finanza.

1.4.3 Ha, infine, ritenuto sussistente il nesso causale tra la condotta illecita della società destinataria dell'incentivazione, e del suo legale rappresentante *pro tempore*, signor Carmine Serravalle, per il tramite del quale l'illecito è stato realizzato, e il pregiudizio patrimoniale arrecato al GSE. La condotta illecita sarebbe caratterizzata, inoltre, da dolo erariale, inteso come volontaria inosservanza degli obblighi nei confronti dell'ente erogatore dei benefici, tra cui quello "*ad una corretta e veritiera rappresentazione dei dati influenti ai fini della spettanza e della quantificazione del beneficio.*".

2. Il danno patrimoniale arrecato al Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (GSE) è stato oggetto di contestazione preliminare di responsabilità, ritualmente notificata agli incolpati, cui hanno fatto seguito le deduzioni difensive e l'audizione personale del signor Carmine Serravalle. L'attore pubblico ha rappresentato che ai convenuti è stato notificato un secondo invito a dedurre, in pendenza dei termini per il deposito della citazione relativi al primo invito, reso necessario dall'acquisizione di documentazione probatoria mancante, al fine di garantire il pieno contraddittorio con gli incolpati, cui hanno fatto seguito ulteriori deduzioni difensive ed una nuova audizione personale del signor Carmine Serravalle e del legale rappresentante della società

convenuta. Il P.M. contabile non ha, comunque, ritenuto superate le preliminari contestazioni di responsabilità dalle difese degli incolpati, in ordine alle quali ha, peraltro, diffusamente argomentato il proprio dissenso.

3. Con decreto presidenziale n. 335 del 23 dicembre 2024, regolarmente notificato ai convenuti unitamente all'atto di citazione, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il 16 settembre 2025.

4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25 luglio 2025, si sono costituiti in giudizio il signor Carmine Serravalle e la Serravalle Energy s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ed hanno chiesto il rigetto della domanda attorea perché inammissibile o, comunque, infondata. In via preliminare, hanno eccepito la inammissibilità dell'azione per la tardiva acquisizione al fascicolo istruttorio dei documenti di trasporto in contestazione, per la illegittima reiterazione dell'invito a dedurre e per la violazione dell'art. 67, quinto comma, c.g.c., posto che l'atto di citazione è stato depositato oltre il termine indicato da tale disposizione. Hanno, quindi, rilevato il difetto di istruttoria per omesso esame dei documenti di trasporto contestati e degli ulteriori elementi utili in grado di provare l'esistenza delle operazioni di acquisto, trasporto e combustione contestate. Hanno sottolineato che, per quanto riguarda i risvolti penalistici evidenziati dall'attore pubblico, l'addebito è stato integralmente archiviato nell'ambito del procedimento penale n. 2021/1365 NOTI R.G.N.R. – 2024/2899 NOTI G.I.P. incardinato presso il Tribunale di Crotone (avviato nei confronti della società Serravalle Legnami, venditrice delle maggiore quantità di biomassa incentivata alla società convenuta), su richiesta del P.M., con decreto del 15 agosto 2024, e che il connesso processo tributario, avente a oggetto le presunte false fatturazioni

relative al 2020, si è concluso con il riconoscimento della infondatezza della pretesa erariale, con sentenza della Corte tributaria di primo grado di Crotone n. 226 del 5 aprile 2024. A supporto della infondatezza della pretesa attorea, hanno, inoltre, richiamato la relazione peritale depositata con le deduzioni difensive, totalmente ignorata dall'accusa erariale. Hanno osservato che il difetto di istruttoria si traduce anche nella carenza di prova del fatto che la centrale di Cutro ha bruciato biomasse non certificate, cioè di qualità e natura diversa da quella dichiarata ai fini della percezione dell'incentivo, o addirittura materiali non autorizzati e/o di origine non biologica. Hanno denunciato il difetto della istruttoria contabile anche sotto il profilo della ricostruzione dell'elemento psicologico della responsabilità, considerato che non risulta provata la falsità dei documenti di trasporto in contestazione e che, in ogni caso, ciò non comporta automaticamente la prova della volontà di acquisire risorse non spettanti, ed hanno, quindi, insistito per la infondatezza della pretesa attorea, in ragione dell'asserita irrilevanza dei documenti di trasporto e dei certificati di pesa ai fini della percezione degli incentivi in contestazione. Hanno, infine, osservato che la contestazione erariale, sottoposta all'attenzione del GSE, "*non ha comportato da parte di tale Ente un rifiuto nella prosecuzione dei rapporti ovvero l'applicazione di misure di cautela, come il "congelamento" di parte degli incentivi dovuti per far fronte all'eventuale riconoscimento della fondatezza della pretesa in questa sede azionata.*". Infatti, il gestore ha dato corso ad una nuova convenzione con la società convenuta con decorrenza 1° gennaio 2024.

5. Con memoria difensiva, depositata il 1° agosto 2025, si è costituito in giudizio per i convenuti, in aggiunta ai precedenti difensori, l'avv. Alfredo

Gualtieri. Quest'ultimo, facendo proprie tutte le eccezioni e difese già rassegnate nei precedenti scritti difensivi, ha ulteriormente illustrato i profili di inammissibilità dell'azione erariale con riguardo alla "*duplicazione dell'invito a dedurre*" che non avrebbe giuridica giustificazione, al pari delle "*ulteriori acquisizioni istruttorie*" successive al primo invito, essendo servite all'attore pubblico solo per rimediare alla omessa acquisizione di atti essenziali all'esercizio dell'azione di danno. Ha aggiunto che, stante la inammissibilità della reiterazione dell'invito a dedurre, ai fini del computo dei centoventi giorni, previsti dall'art. 67, quinto comma, c.g.c. per il deposito dell'atto di citazione, deve essere preso in considerazione esclusivamente il primo invito a dedurre, a nulla rilevando, come erroneamente sostenuto dall'organo requirente, il riferimento al termine di prescrizione dell'azione erariale, e che le risultanze probatorie acquisite in violazione dell'art. 67, settimo comma, c.g.c. devono essere considerate inutilizzabili.

6. Nell'udienza pubblica del 16 settembre 2025, il P.M. contabile ha concluso per l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria, riportandosi al contenuto dell'atto di citazione. Ha, inoltre, eccepito la tardiva produzione degli allegati nn. 6, 9 e 10 alla prima comparsa di costituzione e risposta, tempestivamente depositata dai convenuti, con la conseguente necessità da parte del Collegio di valutarne l'ammissibilità ai sensi dell'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del codice della giustizia contabile, e la tardività della seconda memoria difensiva depositata il 1° agosto 2025, con la conseguente applicazione delle decadenze previste dall'art. 90 c.g.c., tra cui la decadenza dall'eccezione, non rilevabile d'ufficio, di inammissibilità dell'atto di citazione. Ha, inoltre, precisato, con riguardo a quest'ultima eccezione, che l'eventuale

inammissibilità della citazione per violazione dell'art. 67, settimo comma, c.g.c., come chiarito dalla sentenza n. 1/2005 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, non comporta alcuna sanzione o decadenza dall'azione e che, nella fattispecie in esame, se si accedesse alla tesi dell'inammissibilità della stessa per la reiterazione dell'invito a dedurre disposta a garanzia del diritto di difesa degli incolpati, l'art. 67, settimo comma, c.g.c. sarebbe in contrasto con la Costituzione, nella parte in cui non ammette un'attività istruttoria che non lede le garanzie di difesa, essendo, peraltro, funzionale all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo, della ragionevole durata del processo e di economicità dei mezzi processuali. I difensori delle parti costituite hanno contestato integralmente le eccezioni formulate in udienza dall'attore pubblico e, riportandosi alle difese già spiegate negli scritti difensivi, hanno insistito per il rigetto delle domande attoree. Dopo la replica del P.M. e la controreplica dell'avv. Alfredo Gualtieri la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Mette conto evidenziare, in via preliminare, che non appaiono meritevoli di apprezzamento le eccezioni formulate dal Procuratore regionale in udienza, relative all'asserita tardività della produzione documentale dei convenuti e alla decadenza dalle eccezioni formulate nella seconda memoria di costituzione, depositata oltre il termine indicato dall'art. 90 c.g.c.. Al riguardo, è appena il caso di osservare, infatti, che l'art. 11 delle Disposizioni di attuazione del Codice della giustizia contabile, richiamato dall'attore pubblico, disciplina la diversa fattispecie della produzione documentale in udienza, che necessita dell'autorizzazione presidenziale "*per gravi ragioni*", e

non anche quella del deposito in Segreteria dei documenti che le parti allegano alle proprie memorie difensive o di costituzione. È, infatti, noto che il convenuto può costituirsi in giudizio anche in un termine inferiore a quello fissato dall'art. 90 c.g.c. e che, in tale caso, decade dalle eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio ma non decade dalla facoltà di depositare documentazione. A ciò si aggiunga che, come correttamente affermato dalla difesa dei convenuti, la seconda memoria, depositata il 1° agosto 2025, e, quindi, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 90 c.g.c., non contiene alcun elemento di novità rispetto alle difese dei convenuti contenute nella comparsa di costituzione e risposta ma si limita ad un ulteriore approfondimento delle eccezioni di inammissibilità dell'atto di citazione (tempestivamente) spiegate nel primo atto di costituzione in giudizio.

8. L'eccezione di inammissibilità dell'atto citazione per violazione dell'art. 67 c.g.c., in ragione dell'emissione di un secondo invito a dedurre non scaturente da elementi nuovi ma dalla tardiva integrazione del materiale istruttorio da parte della Procura regionale, ancorché noto alla stessa già al momento dell'emissione del primo invito a dedurre, è fondata.

8.1 Risulta incontestato e pacifico, infatti, che, nell'ambito della fase preprocessuale, la Procura regionale, a fronte della denuncia di danno erariale, trasmessa dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria con nota prot. n. 0211157 del 22 giugno 2023, ha notificato due successivi inviti a dedurre, i cui contenuti sono identici in senso oggettivo e soggettivo. Con il primo invito a dedurre, notificato sia ai legali rappresentanti della società che al signor Carmine Serravalle il 6 dicembre 2023, la Procura regionale ha contestato una fattispecie di illecito erariale dovuta ad "*una seriale attività di*

falsificazione della documentazione di trasporto e di scarico del materiale legnoso" funzionali all'indebita percezione degli incentivi in contestazione. Gli incolpati hanno chiesto la proroga del termine di presentazione delle deduzioni difensive, ai sensi dell'art. 72, secondo comma, c.g.c., con istanze del 3 e del 4 gennaio 2024, accolte dall'organo requirente con decreto del 4 gennaio 2024, notificato il 5 gennaio 2024, con la concessione di un ulteriore termine di quarantacinque giorni. Con le deduzioni difensive, ritualmente depositate, i convenuti hanno, tra l'altro, eccepito la nullità dell'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 51 c.g.c., per omessa attività istruttoria da parte dell'organo requirente, posto che la contestazione preliminare di responsabilità "*viene fondata su taluna documentazione acquisita nel corso dell'attività investigativa ma, soprattutto, sulla "copia delle fatture e dei DDT [i documenti di trasporto] (cfr. invito a dedurre, p. 7), i quali, ancorché genericamente richiamati nell'invito a dedurre, non sono stati, ivi, né analiticamente indicati, né, tantomeno, acquisiti al fascicolo istruttorio.*" (deduzioni difensive della Serravalle Energy s.r.l.) e che "*l'addebito è integralmente fondato sull'esame dei DDT contestati, ma questi non sono specificamente individuati all'interno dell'invito a dedurre, né sono acclusi al fascicolo istruttorio – che non contiene neppure un'elencazione dei DDT ovvero copia fotostatica di quelli riguardati dalle contestazioni.*" (deduzioni difensive di Carmine Serravalle). Dopo avere diffusamente spiegato le proprie difese nel merito, hanno, quindi, chiesto l'archiviazione del fascicolo istruttorio. Con decreto istruttorio, emesso il 15 maggio 2024 e trasmesso all'organo investigativo il 4 giugno 2024, l'attore pubblico, considerato che "*nelle deduzioni presentate da Serravalle Carmine, a seguito della notifica dell'invito a dedurre avvenuta in data 6 dicembre 2023, viene eccepita*

la mancata allegazione al fascicolo istruttorio di tutta la documentazione probatoria a sostegno della falsità dei DDT e dei certificati di pesa nonché l'irrilevanza, in ogni caso, dei documenti medesimi ai fini dell'indebita percezione degli incentivi de quibus", ha chiesto alla Guardia di Finanza di Crotone la trasmissione di "*1) copia dei DDT e certificati di pesa ritenuti falsi con le relative specifiche e dettagliate motivazioni in ordine alla presumibile alterazione degli stessi; 2) copia del verbale di constatazione, redatto da codesto Nucleo, contenente le criticità contestate ai fini fiscali con attestazione di avvenuta notificazione alla Società ed eventuali note difensive articolate avverso lo stesso; 3) tutti gli eventuali atti e documenti posti in essere da codesto Nucleo successivamente alla trasmissione della notizia damni ivi comprese eventuali relazioni tecniche e relative controdeduzioni.*". La Guardia di Finanza ha dato riscontro alla menzionata richiesta istruttoria con nota prot. n. 0188456/2024 del 5 giugno 2024, inviata a mezzo p.e.c. in pari data, ed ha trasmesso *brevi manu*, il 6 giugno 2024, copia del processo verbale di constatazione del 23 novembre 2022 a carico della società convenuta, dei DDT e dei certificati di pesa ritenuti falsi, allegati al già menzionato processo verbale, e delle controdeduzioni formulare in merito alle memorie difensive prodotte nell'ambito del procedimento penale n. 339/2023 R.G.N.R.. La Procura regionale, con un secondo invito a dedurre del 7 giugno 2024, notificato a Carmine Serravalle il 10 giugno 2024 e alla società convenuta il 13 giugno 2024 (presso la sede legale della società) e il 23 luglio 2024 (al legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 139 c.p.c.), ha nuovamente contestato la medesima fattispecie di illecito erariale, del tutto sovrapponibile alla precedente contestazione di responsabilità. Il Procuratore regionale ha precisato, infatti, che, poiché

"*Sono pervenute, nei termini, deduzioni scritte da parte di tutti i soggetti invitati i quali hanno, tra l'altro, lamentato la mancanza agli atti di alcuni documenti pur indicati nella informativa quali allegati, in particolare i DDT e i certificati di pesa contestati in quanto ritenuti falsi.*", "*[…] con decreto istruttorio del 15 maggio 2024, questa procura richiedeva alla GdF la trasmissione della documentazione mancante, pervenuta, brevi manu su supporto informatico, alla luce delle grandi dimensioni dei files, solo in data 6 giugno 2024. Per tali motivi, ritenendo di dover assicurare l'esercizio pieno del diritto di difesa dei soggetti invitati, si procede alla notifica del presente atto che sostituisce integralmente il primo invito notificato*". A seguito della notifica del secondo invito a dedurre, *ictu oculi* identico al primo, il convenuto Carmine Serravalle ha depositato ulteriori deduzioni difensive con le quali, richiamando integralmente il contenuto delle precedenti difese, ha eccepito l'inammissibilità della "*sostituzione*" dell'invito a dedurre, posto che "*Il "nuovo" invito a dedurre […] lungi dal presentare elementi di novità occasionati dall'esame delle deduzioni degli invitati, costituisce una mera reiterazione dell'invito già formulato, finalizzata solo a rimediare all'errore contestato attraverso l'esercizio di attività istruttoria […]*" e che, pertanto, "*l'atto è stato reiterato nella sola prospettiva di emendare l'omissione istruttoria censurata, acquisendo al fascicolo documenti la cui esistenza e (presunta rilevanza) era già nota alla Procura ma che, tuttavia, non erano stati acquisiti nonostante fossero citati nelle comunicazioni con cui la Guardia di Finanza ha notiziato l'organo requirente circa la possibile emergenza di una responsabilità erariale.*". Ha, inoltre, dedotto l'inammissibilità dell'eventuale atto di citazione depositato oltre il termine indicato dall'art. 67, quinto comma, c.g.c., dovendosi prendere a riferimento per il decorso dello

stesso solo il primo invito a dedurre. Ha, quindi, concluso per l'archiviazione del fascicolo istruttorio. Anche la società convenuta ha depositato nuove deduzioni difensive, con le quali, nel ribadire le difese già spiegate in precedenza, ha eccepito la inammissibilità del secondo invito a dedurre e dell'eventuale atto di citazione per violazione dell'art. 67, quinto e settimo comma, c.g.c., con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle esposte dal signor Carmine Serravalle. Il Procuratore regionale ha, quindi, depositato l'atto di citazione nei confronti degli odierni convenuti il 16 dicembre 2024.

8.2 Come è noto, l'art. 67, primo comma, c.g.c. dispone che "*Prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, il pubblico ministero notifica al presunto responsabile un atto di invito a dedurre, nel quale sono esplicitati gli elementi essenziali del fatto, di ciascuna condotta contestata e del suo contributo causale alla realizzazione del danno contestato, fissando un termine non inferiore a quarantacinque giorni, che decorre dal perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito a dedurre, entro il quale il presunto responsabile può esaminare tutte le fonti di prova indicate a base della contestazione formulata e depositare le proprie deduzioni ed eventuali documenti*" e il successivo comma sette, inoltre, che "*Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono la emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione di nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati.*". In forza di tali disposizioni, appare del tutto evidente che l'invito a dedurre interviene a conclusione della fase istruttoria "*come atto tipico e*

prodromico alla configurazione conclusiva e idoneo all'affermazione della pretesa pubblica, che potrà essere finalizzata nell'atto di citazione ovvero sfociare in un'archiviazione." e che "*In tale cornice si inserisce la configurazione dell'invito a dedurre quale atto procedimentale preprocessuale unico, a contenuto indefettibile stabilito dalla legge e individuato quale presupposto necessario al promovimento dell'azione di responsabilità, con la duplice finalità e declinazione di garanzia e istruttoria, tradizionalmente ricondotta allo stesso.*", sicché "*In tale sviluppo rigorosamente procedimentalizzato è assegnato rilievo all'espresso divieto codicistico allo svolgimento di attività istruttorie "successivamente all'invito a dedurre" e alla tassativa individuazione delle due ipotesi derogatorie*", consistenti nella "*necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni" ovvero "nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati.*" (cfr. in termini, Sez. II App. sentenza n. 282/2023). Ne deriva che la prosecuzione dell'indagine contabile dopo la emissione dell'invito a dedurre è consentita solo ed esclusivamente nel caso in cui siano emersi elementi di novità in ragione delle deduzioni difensive o di situazioni obiettivamente nuove di cui la Procura contabile sia nel frattempo venuta a conoscenza da altre fonti. Pertanto, l'ulteriore attività istruttoria posta in essere dal P.M. contabile al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 67, settimo comma, c.g.c. cit. rende inammissibile il successivo atto di citazione. Al riguardo, è stato, infatti, precisato che "*la reiterazione dell'invito a dedurre poteva conseguire soltanto ad una "nuova" e "autonoma" apertura del fascicolo, per evitare che la Procura*

potesse eludere il termine di legge per il deposito della citazione" con la conseguenza che "*[…] in assenza di novità soggettive ed oggettive, in tutto o in parte, sotto il profilo sostanziale o quanto meno della rilevanza degli elementi posti a giustificazione della riproposizione dell'invito, l'indirizzo interpretativo della giurisprudenza aveva esplicitamente indicato la sanzione dell'inammissibilità del successivo atto di citazione (Sez. I, nn. 210/2016 e 26/2010)*" (cfr. Sez. I App. sentenza n. 149/2022). A conferma della inammissibilità dell'atto di citazione nel caso di illegittima reiterazione dell'invito a dedurre è stato, peraltro, osservato che "*Il principio di tendenziale immutabilità tra gli elementi essenziali del fatto e le contestazioni esplicitate nell'unico "invito a dedurre" normativamente previsto, poi trasfusi nell'atto di citazione, è sancito anche dall'art. 87 c.g.c., che ha introdotto una nuova ipotesi di nullità che sanziona la difformità e non corrispondenza tra l'atto conclusivo delle indagini e l'atto introduttivo del giudizio, ove non giustificate, anche in questo caso, dagli "ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni.*" e che "*anche la riapertura del fascicolo istruttorio archiviato, disciplinata dall'art. 70 c.g.c., è espressamente subordinata alla emersione, successivamente al provvedimento di archiviazione, di "elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti, ovvero preesistenti ma dolosamente occultati*" (cfr. Sez. II App., n. 282/2023 cit.). La richiamata giurisprudenza di questa Corte ha affermato la inammissibilità dell'atto di citazione nella fattispecie, più ampia rispetto a quella in esame, della duplicazione o reiterazione di inviti a dedurre recanti "*parcellizzazione delle contestazioni di danno*", fondate sul medesimo fatto costitutivo e identiche circostanze di fatto, note e già enucleabili all'esito delle indagini. A maggior ragione la stessa non può che essere rilevante per la fattispecie in

esame, nella quale si è in presenza di un secondo invito a dedurre che reca l'integrale duplicazione dei contenuti del primo e che solo apparentemente è stato emesso a garanzia del diritto di difesa dei convenuti, posto che questi ultimi, con le prime deduzioni hanno precipuamente impostato la loro difesa proprio sulla violazione da parte del requirente dell'obbligo, previsto dall'art. 67, primo comma, c.g.c., di fornire agli incolpati tutte le fonti di prova poste a fondamento della contestazione erariale, con la conseguente nullità o infondatezza della notizia di danno e l'archiviazione del fascicolo istruttorio. Detta in altri termini, i convenuti non hanno certo dedotto l'assenza di documentazione istruttoria con finalità "acquisitive", ovvero per dare all'attore pubblico modo di rimediare alla carenza così contestata, ma lo hanno fatto all'esclusivo scopo di opporre un *vulnus* alle loro prerogative di difesa e, soprattutto, per prospettare l'irrimediabile violazione dell'impianto normativo disciplinante questa fase preprocessuale del giudizio contabile. Così opinando, il Collegio deve dunque rilevare come la seconda emissione si è nella sostanza rivelata un espediente per eludere il rispetto del termine di cui all'art. 67, quinto comma, c.g.c. cit. e il già menzionato divieto previsto dal successivo settimo comma. In questo contesto, la questione di costituzionalità dell'art. 67, settimo comma, cit., sollevata dall'attore pubblico in udienza, non può che essere considerata priva di fondamento sotto il profilo della sua rilevanza, ove si consideri che il secondo invito a dedurre risulta essere stato emesso in via esclusiva per sopperire ad una (insanabile) deficienza istruttoria della Procura regionale e non per garantire il diritto di difesa degli incolpati. Infatti, come si è detto, omettendo l'ostensione di alcuni documenti istruttori, l'attore pubblico ha, prima, violato l'obbligo di garantire il

tempestivo accesso alle fonti di prova indicate nella contestazione preliminare di responsabilità e, poi, ha violato il divieto di svolgere attività istruttoria dopo l'emissione dell'invito a dedurre, in assenza di elementi nuovi, con la conseguente ed illegittima remissione in termini ai fini del deposito dell'atto di citazione. Pertanto, priva di pregio è l'ulteriore argomentazione difensiva della parte pubblica, in forza della quale la sanzione dell'inammissibilità dell'atto di citazione non comporta la decadenza dall'azione. Premesso che, come è noto, "*Con l'entrata in vigore dell'attuale codice di giustizia contabile, il ritardo nell'emissione dell'atto di citazione, rispetto al termine di 120 giorni dalla scadenza del termine per depositare le controdeduzioni comporta l'inammissibilità della citazione stessa, ai sensi dell'art. 67, quinto comma, del predetto codice.*" (cfr. Sez. II App., sentenza n. 282/2023 cit.) e che "*[…] il termine di 120 giorni previsto per il deposito dell'atto di citazione […], per pacifica giurisprudenza, assolve ad una funzione di garanzia del diritto di difesa del soggetto incolpato, non potendo la situazione di incertezza in ordine all'eventuale sua chiamata in giudizio protrarsi sine die, ed è pertanto posto a pena di decadenza dall'azione risarcitoria (ex multis, Sez. I Appello n. 26/2010; Sez. II, n. 465/2013 e Sez. III Appello n. 608/2012, che sebbene anteriori all'adozione del codice della giustizia contabile, esprimono dei principi tuttora validi).*" (cfr. Sez. giur. App. Sicilia, sentenza n. 21/A/2024), "[*…] il riconoscimento della natura meramente processuale della pronuncia del giudice circa il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 67, 5 comma, c.g.c., con l'esclusione di effetti diretti sul diritto sostanziale, non esime il Procuratore regionale dal rispetto dei suddetti termini, atteso che l'inosservanza degli stessi è sanzionata con l'inammissibilità della citazione depositata. Al di là, quindi, della natura*

meramente processuale e ordinatoria del suddetto termine che ipoteticamente consentirebbe di emettere un nuovo invito a dedurre, non può escludersi la possibilità al Collegio di accertare le ragioni che abbiano indotto la Procura ad emettere un nuovo invito a dedurre e a non depositare la citazione." (cfr. in termini, da ultimo, Sez. giur. Abruzzo, sentenza n. 9/2025). Né tampoco può darsi valenza all'ulteriore tesi proposta in citazione secondo la quale l'azione sarebbe comunque utilmente esercitata siccome prospettata entro il termine della prescrizione quinquennale. In proposito appare evidente l'impropria commistione tra il piano sostanziale del diritto al risarcimento erariale e il piano strettamente processuale delineato dalla previsione di termini decadenziali riguardanti le varie fasi della procedura. L'atto di citazione deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile sotto il duplice profilo della violazione del divieto di attività istruttoria dopo la emissione dell'invito a dedurre, non giustificata dai nuovi elementi indicati dall'art. 67, settimo comma, c.g.c., e della violazione del termine di centoventi giorni per il deposito dell'atto di citazione indicato dall'art. 67, quinto comma, c.g.c.. Nel caso in esame, tale termine decorre, infatti, dalla notifica della proroga del termine di deposito delle prime deduzioni difensive, avvenuta il 5 gennaio 2024, e, pertanto, la citazione in giudizio doveva essere depositata dalla Procura regionale entro il 18 giugno 2024. Da qui la inammissibilità dell'atto di citazione.

9. Le spese del giudizio vengono compensate, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c..

P.Q.M.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l'atto di citazione. Spese

compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Gianpiero D'Alia	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	*Firmato digitalmente*

Depositata in data 03/10/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente